

Comune di Alliste

Provincia di Lecce

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL TRIBUTO PER
I SERVIZI INDIVISIBILI
TASI**

Approvato con Delibera del Consiglio comunale
n. 14 del 31/07/2015

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - <i>Oggetto</i>	pag. 3
Art. 2 - <i>Presupposto dell'imposta</i>	» 3
Art. 3 - <i>Esclusioni</i>	» 3
Art. 4 - <i>Soggetti passivi</i>	» 3
Art. 5 - <i>Base imponibile</i>	» 4

TITOLO II – ALIQUOTE E ESENZIONI

Art. 6 - <i>Determinazione delle aliquote</i>	» 4
Art. 7 - <i>Servizi indivisibili</i>	» 5
Art. 8 - <i>Abitazione principale e relative pertinenze</i>	» 5
Art. 9 - <i>Esenzioni e riduzioni</i>	» 5

TITOLO III - VERSAMENTO E DICHIARAZIONE

Art. 10 - <i>Versamenti</i>	» 6
Art. 11 - <i>Dichiarazioni</i>	» 7
Art. 12 - <i>Funzionario responsabile del tributo</i>	» 7

TITOLO IV - ACCERTAMENTO

Art. 13 - <i>Verifiche e accertamenti</i>	» 7
Art. 14 - <i>Accertamento con adesione</i>	» 8
Art. 15 - <i>Rimborsi</i>	» 8
Art. 16 - <i>Sanzioni</i>	» 8
Art. 17 - <i>Interessi</i>	» 8

TITOLO V - CONTENZIOSO

Art. 18 - <i>Riscossione coattiva</i>	» 8
Art. 19 - <i>Contenzioso</i>	» 9

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - <i>Rinvio</i>	» 9
Art. 21 - <i>Entrata in vigore</i>	» 9

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI “TASI”

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. È istituito a decorrere dal **1° gennaio 2014**, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), ai sensi dell'art. 1, comma 639, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#).

2. La TASI, ai sensi del medesimo art. 1, è una delle componenti riferite ai servizi dell'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è l'erogazione e la fruizione dei servizi comunali.

3. Il tributo è destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, come identificati all'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 2

Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria.

Art. 3

Esclusioni

1. Sono esclusi dalla TASI, in ogni caso, i terreni agricoli.

2. Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

Art. 4

Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo delle unità immobiliari di cui all'art. 2, comma 1.

2. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che ge-

stisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti gli altri obblighi e diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

6. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura del (dal 10 al 30 %) , dell'ammontare complessivo della TASI, calcolando applicando l'aliquota corrispondente; la restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Il Comune stabilirà annualmente, salvo conferma, la suddetta misura in percentuale con apposita deliberazione di determinazione delle aliquote.

Art. 5

Base imponibile

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), all'interno del quale viene fatto riferimento all'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del [D.Lgs. 504/1992](#), ed ai commi 4 e 5 dell'art. 13 del [D.L. 201/2011](#).

TITOLO II - ALIQUOTE E ESENZIONI

Art. 6

Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota è determinata con deliberazione del Consiglio comunale, tenendo conto delle disposizioni dell'art. 1, commi 676, 677 e 678 della [Legge 147/2013](#).

2. L'aliquota di base dell'imposta è pari all'1 per mille. Tale aliquota con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per ciascun anno di riferimento, ai sensi dell'art. 52 del [D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#), può essere ridotta fino all'azzeramento.

3. Nella determinazione dell'aliquota deve essere rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

4. Così come stabilito per l'anno 2014, anche per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ai sensi del comma 679 della L. n. 190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015);

5. Per lo stesso anno 2015, i limiti stabiliti dai commi 3 e 4 del presente articolo possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011.

6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille. Sono considerati fabbricati rurali ad uso strumentale quelli indicati all'art. 9, comma 3-bis del [decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 507](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 1994, n. 13](#).

7. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n.296.

Art. 7

Servizi indivisibili

1. Ai sensi del comma 639 della [legge 147/2013](#) la TASI è diretta alla copertura dei servizi indivisibili.

2. Ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2), della medesima [Legge 147/2013](#), vengono individuati i servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno dei servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta:

<i>SERVIZIO</i>	<i>COSTO</i>
<i>Pubblica sicurezza e vigilanza</i>	€ 5.000,00
<i>Tutela del patrimonio artistico e culturale</i>	€ 10.000,00
<i>Servizi cimiteriali</i>	€ 24.640,00
<i>Servizi di manutenzione stradale, verde pubblico e illuminazione pubblica</i>	€ 295.300,00
<i>Servizi socio-assistenziali</i>	€ 40.000,00
<i>Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali</i>	€ 5.060,00
TOTALE	€ 380.000,00
	<i>ENTRATE</i>
<i>Gettito stimato TASI</i>	€ 380.000,00
<i>Grado di copertura costi</i>	100 %

3. I costi dei servizi e l'individuazione degli stessi vengono aggiornati annualmente con la deliberazione di approvazione delle aliquote di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 8

Abitazione principale e relative pertinenze

1. La definizione di abitazione principale e di pertinenze è la medesima prevista ai fini dell'imposta municipale propria, comprese le tipologie assimilate alla stessa per legge o per espressa disposizione regolamentare adottata ai fini dell'IMU.

2. Dal tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze il Comune può stabilire l'applicazione di una detrazione. Tale detrazione può essere variata con la delibera comunale con cui sono stabilite le aliquote. Si intendono come pertinenze quelle classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate, salvo casi di accatastamento unitamente all'immobile destinato ad abitazione principale.

3. Oltre alla detrazione di cui al precedente comma il Comune può stabilire maggiori detrazioni per valore di rendita catastale, per i nuclei familiari con determinati importi di ISEE per ciascun familiare dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, alla data del primo gennaio dell'anno di competenza del tributo.

4. Le detrazioni devono garantire gli effetti previsti dall'articolo 6, comma 5 del presente Regolamento.

Art. 9

Riduzioni ed esenzioni

1. Il comune può stabilire riduzioni ed esenzioni, da determinarsi con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale che quantifica annualmente le aliquote della Tasi.
 2. A decorrere dal 01/01/2015 - in applicazione di quanto disposto dall'art.9 bis commi 1 e 2 del D.L.47/2014, convertito con modificazioni dalla legge 80/2014 la TASI dovuta per le abitazioni rientranti nella definizione di cui al comma 1 del suddetto art.9 bis è ridotta di 2/3.
2. La riduzione di cui al comma 1 è applicata d'ufficio subordinatamente e coerentemente al riconoscimento ai fini IMU del ricorrere dei requisiti per essere considerata "abitazione principale" ai sensi dell'art.9bis comma 1 D.L.47/14, convertito con modificazioni dalla legge 80/2014.
- Più precisamente occorre:
- a)-Possedere a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia, **una e una sola unità immobiliare che non risulti locata o concessa in comodato d'uso;**
 - b)-**Essere iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)**, al di là se l'immobile posseduto sia ubicato o meno nello stesso comune di iscrizione anagrafica;
 - c)-Essere già pensionati nei rispettivi paesi di residenza.

TITOLO III - VERSAMENTO E DICHIARAZIONE

Art. 10 *Versamenti*

1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune.
2. Il Comune, in alternativa a quanto previsto al comma 1, può avvalersi dei soggetti terzi di cui all'art. 52 del [Decreto Legislativo n. 446/1997](#), previo espletamento delle procedure di gara secondo le norme vigenti in materia.
3. La TASI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del [D.Lgs. 241/1997](#) (F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.⁽¹⁾
4. Il Comune può stabilire di provvedere all'invio ai contribuenti di modelli di pagamento preventivamente compilati. Nell'impossibilità di adottare tale soluzione agevolativa di versamento, lo stesso dovrà comunque essere effettuato in autoliquidazione entro i termini stabiliti nel presente regolamento. Dette modalità non saranno comunque applicabili qualora in contrasto con specifiche disposizioni normative.
5. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in **due rate**, aventi scadenza **al 16 giugno e al 16 dicembre** di ogni anno,¹⁾ o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascuno anno.
6. Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della [legge 296/2006](#), con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 16 è inferiore ad € 12,00 .
Per gli occupanti tenuti al versamento della quota di cui al comma 6, dell'art.4 del presente regolamento, i predetti limiti sono pari a € 5,00;
8. Il tributo è dovuto dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Art. 11

Dichiarazioni

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sullo stesso modello unico stabilito per l'imposta municipale propria (IMU), approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012.

4. Entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso la dichiarazione può essere consegnata o: direttamente al Comune di Alliste (Ufficio Protocollo) o inviata a mezzo servizio postale o per posta elettronica certificata, al seguente indirizzo:

ragioneria.comune.alliste@pec.rupar.puglia.it “.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione.

6. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere, oltre ai dati identificativi del contribuente, precisando la qualità dello stesso (proprietario o utilizzatore diverso) e catastali dell'immobile, l'indirizzo di ubicazione ed il numero civico dello stesso ed il numero dell'interno, scala e piano ove esistenti, superficie dell'immobile in metri quadri. Da indicare obbligatoriamente per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, i seguenti altri elementi: tipologia dell'immobile, valore imponibile determinato con le medesime modalità stabilite per l'IMU (Imposta Municipale Propria), quota e mesi di possesso, eventuali condizioni di esclusione, esenzione o di diritto a specifiche riduzioni o agevolazioni e comunque, qualsiasi altro elemento previsto dal modello unico di dichiarazione.

7. Ai fini della dichiarazione della TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

8. Per gli occupanti, soggetti passivi d'imposta nei casi previsti dall'art. 4, comma 6 del presente Regolamento, la dichiarazione presentata ai fini della TASI si intende assolta anche ai fini della TARI.

Art. 12

Funzionario responsabile del tributo

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della [Legge n. 147/2013](#), la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della IUC, di cui la TASI risulta uno dei componenti, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

TITOLO IV - ACCERTAMENTO

Art. 13

Verifiche e accertamenti

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della [Legge n. 147/2013](#). Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della [leg-](#)

[ge 296/2006.](#)

2. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

3. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta, comprensiva di sanzioni amministrative e interessi, sia pari o inferiore per ciascun credito ad € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.

Per gli occupanti tenuti al versamento della quota di cui al comma 6 dell'art. 4 del presente regolamento, i predetti limiti sono pari ad € 5,00.

Art. 14

Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#) si applica alla TASI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal [D.Lgs. 218/1997](#).

Art. 15

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 16

Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari nei sessanta giorni dalla richiesta si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 17

Interessi

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi è determinata nel tasso di interesse legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito pagamento.

TITOLO V - CONTENZIOSO

Art. 18

Riscossione coattiva

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 13, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 19

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al [D.Lgs. n. 546/92](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TASI contenute nell'art. 1 della [Legge 27 dicembre 2013 n. 147](#).

Art. 21

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015.